

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA IN ETICA NEGLI AFFARI E RESPONSABILITA' SOCIALE – CREARES

Emanato con Decreto 3 novembre 2004, n. 7168 Ultime modifiche emanate con Decreto 10 dicembre 2008, n. 13944



UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 – Fax +39 0332 219039 Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!



REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA IN ETICA NEGLI AFFARI E RESPONSABILITA' SOCIALE - CREARES

INDICE

Art. 1 - Denominazione del Centro	3
Art. 2 - Sede del Centro	3
Art. 3 - Finalità del Centro	3
Art. 4 - Attività del Centro	3
Art. 5 - Personale aderente al Centro	4
Art. 6 - Organi del Centro	4
Art. 7 - Consiglio Scientifico	
Art. 8 - Compiti del Consiglio Scientifico	4
Art. 9 - Direttore Scientifico del Centro	5
Art. 10 - Amministrazione e funzionamento	5
Art. 11 - Finanziamenti	5
Art. 12 - Logistica e attrezzature	6
Art. 13 - Personale di ricerca	6
Art. 14 - Modifiche al regolamento	6
Art 15 - Cessazione del Centro	



Art. 1 - Denominazione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il "Centro di Ricerche su Etica negli Affari e Responsabilità Sociale (CreaRes)".

Art. 2 - Sede del Centro

1. Il Centro afferisce al Dipartimento di Economia e ivi è funzionalmente e logisticamente allocato.

Art. 3 - Finalità del Centro

- 1. Il Centro persegue le seguenti finalità:
 - a. la realizzazione e il potenziamento di linee e programmi di ricerca sui temi dell'etica negli affari, della finanza etica, della *governance* delle imprese e della rendicontazione sociale;
 - b. l'intensificazione delle attività formative proposte all'interno ed all'esterno dell'Ateneo;
 - c. lo sviluppo e la realizzazione di progetti applicativi che possano rafforzare la visibilità e il ruolo che la Facoltà di Economia, il Dipartimento di Economia e l'Università dell'Insubria nel suo complesso svolgono come referenti locali, nazionali e internazionali delle realtà imprenditoriali e istituzionali.

Art. 4 - Attività del Centro

- 1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria, il Centro può svolgere le seguenti attività:
 - a. promuovere e svolgere attività di ricerca sulle tematiche dell'etica nella finanza, negli affari e nelle professioni, della finanza etica, della governance delle imprese, della rendicontazione sociale, nonché sulle problematiche che, nel tempo, potranno rivelarsi cruciali per le imprese (profit e non profit), per le istituzioni e per i policy maker;
 - b. favorire lo sviluppo di un approccio interdisciplinare e multidisciplinare per ampliare ed approfondire, con riferimento alle tematiche oggetto di ricerca, le conoscenze e le competenze esistenti all'interno e all'esterno dell'Università degli Studi dell'Insubria;
 - c. contribuire alla formazione interna ed esterna all'Ateneo sulle tematiche oggetto di attività del Centro;
 - d. stimolare e realizzare iniziative di collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni ed altri soggetti che possano dar luogo anche ad eventuali rapporti di partnership fra operatori, con particolare attenzione a quelli che è possibile sviluppare a livello locale;
 - e. favorire e creare occasioni di confronto, di diffusione e di divulgazione delle conoscenze e dei risultati raggiunti con la propria attività, mediante comunicazioni, convegni, corsi, iniziative editoriali e pubblicistiche e ogni altro programma formativo ed informativo utile al perseguimento delle finalità del Centro stesso;
 - f. istituire premi e borse di ricerca, nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore.
- 2. L'attività del Centro è verificata periodicamente, a scadenza almeno triennale, dal Dipartimento di Economia, che può proporne la soppressione ai sensi del successivo art. 15.



Art. 5 - Personale aderente al Centro

- 1. Sono considerati aderenti al Centro i professori e i ricercatori proponenti l'istituzione del Centro ed individuati nel decreto rettorale istitutivo dello stesso.
- 2. Possono inoltre aderire al Centro altri professori e ricercatori dell'Università dell'Insubria, professori e ricercatori di altri Atenei e studiosi non universitari mediante domanda di adesione, corredata da proposta di progetto o tema di interesse, sulla quale si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico di cui al successivo art. 7. Contro il diniego decide definitivamente il Senato Accademico.
- 3. I professori e ricercatori di altri Atenei e gli studiosi non universitari aderenti al Centro non hanno diritto di voto e non contribuiscono alla formazione del numero legale.

Art. 6 - Organi del Centro

- 1. Sono organi del Centro:
 - a. il Consiglio Scientifico;
 - b. il Direttore Scientifico del Centro.

Art. 7 - Consiglio Scientifico

- 1. Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore Scientifico e, di norma, da 4 membri eletti dall'assemblea degli aderenti, tra i Professori e Ricercatori membri del Centro.
- 2. Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Rettore.
- I membri elettivi durano in carica tre anni accademici, con possibilità di rinnovo del mandato. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, gli aderenti al Centro provvedono alla designazione dei nuovi rappresentanti.
- 4. Il Consiglio Scientifico può cooptare personalità scientifiche ed esperti, in funzione di loro specifiche competenze e in numero non superiore alla metà dei membri elettivi. I membri cooptati partecipano alle riunioni del Consiglio ed esprimono voto consultivo. Ai fini delle delibere del Consiglio, i membri cooptati non contribuiscono alla formazione del numero legale.
- 5. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide se è presente più della metà dei membri; le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore. Di ogni riunione viene redatto il verbale, che viene approvato dal Consiglio Scientifico.

Art. 8 - Compiti del Consiglio Scientifico

- 1. Il Consiglio Scientifico:
 - a. designa il Direttore Scientifico del Centro;
 - b. contribuisce allo sviluppo delle attività del Centro;
 - c. individua le linee dell'attività scientifica del Centro;
 - d. approva il prospetto di budget annuale delle attività del Centro, il rendiconto annuale e la relazione annuale sulla gestione del Centro predisposti dal Direttore Scientifico;
 - e. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - f. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;
 - g. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro.



Art. 9 - Direttore Scientifico del Centro

- 1. Il Direttore Scientifico del Centro è nominato dal Rettore su designazione del Consiglio Scientifico del Centro, scelto tra i professori di prima e di seconda fascia e i Ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria aderenti al Centro, esterni al Consiglio stesso.
- 2. Le funzioni di Direttore dovranno, di regola, essere attribuite ad un docente a tempo pieno.
- 3. Il Direttore dura in carica un triennio accademico e può essere confermato. La durata del mandato del Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio Scientifico. Almeno due mesi prima dalla scadenza del triennio, il Consiglio Scientifico procede alla designazione del Direttore.
- 4. Il Direttore Scientifico svolge le seguenti funzioni:
 - a. rappresenta il Centro, mantiene i rapporti con le autorità e gli organi accademici, sovrintende e coordina l'attività svolta dal Centro;
 - b. convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno e quando non meno di un terzo dei membri ne faccia richiesta motivata. La convocazione è inviata a mezzo di lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione;
 - c. presiede il Consiglio Scientifico, ne coordina l'attività e provvede all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio;
 - d. presenta al Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma delle ricerche unitamente al budget relativo all'impiego dei fondi disponibili;
 - e. predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio Scientifico la relazione sull'attività del Centro svolta nell'anno, unitamente al consuntivo;
 - f. trasmette all'amministrazione centrale il prospetto di budget ed il consuntivo, di cui ai punti precedenti;
 - g. può designare un Vice Direttore tra i professori o ricercatori membri del Consiglio Scientifico, che lo coadiuvi nella sua attività e lo supplisca in caso di impedimento o di assenza.

Art. 10 - Amministrazione e funzionamento

1. Il Centro è un'unità di spesa e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Economia.

Art. 11 - Finanziamenti

- 1. Il Centro opera con finanziamenti erogati da:
 - a. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed altri Ministeri interessati nell'area di ricerca;
 - b. Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - c. Regioni ed altri Enti pubblici o privati o Fondazioni;
 - d. Comunità Europea o altri organismi internazionali;
 - e. organizzazioni, imprese e istituzioni nazionali e internazionali;
 - f. eventuali contributi del Dipartimento e/o della Facoltà di Economia.



Art. 12 - Logistica e attrezzature

1. Il Centro può utilizzare, previa approvazione del Dipartimento e/o degli Istituti ospitanti, i locali e le attrezzature funzionanti in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro, regolando il rimborso dei relativi costi.

Art. 13 - Personale di ricerca

- 1. Il personale di ricerca del Centro è costituito dai professori, ricercatori e studiosi aderenti al Centro.
- 2. Possono inoltre collaborare alle attività del Centro a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico esperti, borsisti, dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o di strutture pubbliche e private.
- 3. Il Direttore Scientifico accerta che il personale ed i collaboratori del Centro siano coperti da idonea assicurazione (infortuni e responsabilità civile).

Art. 14 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto in Consiglio e approvate dal Senato Accademico.

Art. 15 - Cessazione del Centro

4. Il Centro cessa su proposta degli aderenti al Centro, con delibera approvata a maggioranza e comunicata al Senato Accademico, oppure su proposta del Dipartimento di afferenza approvata dal Senato Accademico.